



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA-2014-0001740 del 24/01/2014

Pratica N.:

Ref. Mittente:

Raffineria di Roma S.p.A.
Via di Malagrotta n. 226
00166 Roma
fax:06 65000977
raffineriadiromaspa@pec.it

e p.c. ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
fax: 06 50072450
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di rinnovo di AIA presentata da raffineria di Roma Spa - Raffineria di Roma e Impianto tecnicamente connesso al reparto costiero di Fiumicino - Procedimento di modifica ID 39/610.

In merito all'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata il 28/12/2010 con decreto n. DVA-DEC-2010-0001006, relativa al cambio di destinazione d'uso dei serbatoi S04 ed S94, da olio combustibile a, rispettivamente, jet fuel e gasoli, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: Divisione IV - Rischio Rilevante/AIA
Funzionario responsabile: milillo.antonio.domenico@minambiente.it
DVA-4RI-MA-08_2014-0007.DOC



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2014 - 0001363 del 21/01/2014

IPPCC-00-2014-0000137

del 17/01/2014

Ministero dell' Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.

Ref. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di rinnovo di AIA presentata da Raffineria di Roma S.p.A. - Raffineria di Roma e Impianto Tecnicamente Connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - procedimento di modifica ID 39/610

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

All. c.s.





Commissione Istruttoria IPPC

RAFFINERIA DI ROMA

Autorizzazione Integrata Ambientale

Titolo III-bis. - Parte Seconda - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.

RAFFINERIA DI ROMA E IMPIANTO TECNICAMENTE CONNESSO AL REPARTO
COSTIERO DI FIUMICINO

DECRETO DVA-DEC-2010-0001006 DEL 28/12/2010

**Modifica non sostanziale relativa al cambio di destinazione d'uso
dei serbatoi S04 ed S94, da olio combustibile a,
rispettivamente, jet fuel e gasolio (ID 39-610)**

GESTORE	Raffineria di Roma
LOCALITÀ	Roma
GRUPPO ISTRUTTORE	Claudio F. Rapicetta - referente
	Giovanni Anselmo
	Marco Antonio Di Giovanni
	Antonio Fardelli
	Sandro Zampilloni -Regione Lazio
	Claudio Vesselli - Provincia di Roma
	Pier Luigi Patané – Roma Capitale
	Massimo Guidi - Comune di Fiumicino



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA

SOMMARIO

1	DEFINIZIONI.....	3
2	INTRODUZIONE.....	4
2.1	Atti presupposti.....	4
2.2	Atti autorizzativi e normativi.....	5
2.3	Attività istruttorie	6
3	OGGETTO DELLA MODIFICA	7
4	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE.....	8
4.1	Utilizzo dei serbatoi S04 ed S94.....	8
4.2	Cronoprogramma.....	10
5	DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI DETERMINATI DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA RICHIESTA	10
5.1	Emissioni in atmosfera di tipo non convogliato	11
5.2	Produzione di rifiuti.....	11
6	CONCLUSIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE.....	11



1 DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Ente di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Lazio.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento come definito all'articolo 5, comma 1, lettera o-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Gestore	Raffineria di Roma S.p.A., indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Impianto	L'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato XII alla parte II del decreto legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii. e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).
Migliori tecniche disponibili (MTD)	Le migliori tecniche disponibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, lettera l-ter) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

**Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)**

I requisiti di controllo delle emissioni che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione integrata ambientale ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante della presente autorizzazione. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Uffici presso i quali sono depositati i documenti

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sono pubblicati sul sito <http://aia.minambiente.it>, al fine della consultazione del pubblico.

Valori Limite di Emissione (VLE)

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

2 INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC

Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-000253 del 23.04.2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Raffineria di Roma S.p.A., sito nel Comune di Roma, al Gruppo Istruttore così costituito:

- Ing. Claudio Franco Rapicetta (Referente),
- Ing. Giovanni Anselmo,
- Ing. Marco Antonio Di Giovanni,
- Dott. Antonio Fardelli;



Commissione Istruttoria IPPC

RAFFINERIA DI ROMA

- preso atto che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
- Dott. Sandro Zampilloni – Regione Lazio,
 - Ing. Claudio Vasselli - Provincia di Roma,
 - Ing. Pier Luigi Patanè –Roma Capitale
 - Ing. Massimo Guidi – Comune di Fiumicino;
- preso atto che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA:
- Dott. Bruno Panico,
 - Ing. Federica Bonaiuti.

2.2 Atti autorizzativi e normativi

- Visto il decreto di autorizzazione integrata ambientale DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 32 del 09/02/2011, rilasciato alla società Raffineria di Roma S.p.A. per l'esercizio della raffineria di Roma e dell'impianto tecnicamente connesso al reparto costiero di Fiumicino;
- visto l'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che stabilisce che, nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali già rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attività autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza;
- viste le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- vista la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 "Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I";
- visto il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del d. lgs. 4 agosto 1999, n. 372", G.U. N. 135 del 13.06.2005";
- visto l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
- visto Il DM 9 agosto 2000, in materia di individuazione delle modifiche di impianto suscettibili di costituire aggravio del preesistente livello di rischio;
- esaminate le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 59 del 2005 rappresenta recepimento



integrale, e precisamente:

- Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili – Linee Guida Generali, S.O. GU n.135 del 13 Giugno 2005 (Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005),
- Elementi per l'emanazione delle linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili: Sistemi di monitoraggio – GU n.135 del 13 Giugno 2005 (Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005),
- Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 Febbraio 2005, n. 59, G.U. n. 51 del 03 Marzo 2009 – S.O. n. 29 (Decreto 01 Ottobre 2008),
- Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 Febbraio 2005, n. 59, G.U. n. 125 del 31 Maggio 2007 – S.O. (Decreto 29 Gennaio 2007);

esaminati i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 59 del 2005 rappresenta recepimento integrale, e precisamente:

- *Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries* - Febbraio 2003;
- *Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants* - Luglio 2006;
- *Reference Document on Energy Efficiency Techniques (ENE)* – Luglio 2009.

2.3 Attività istruttorie

Esaminata la Nota tecnica prot. n. 05-7303-088 del 026.08.2013, acquisita dal MATTM con prot. DVA-2013-0019935 del 30.08.2013, per la richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA relativamente al cambio di destinazione d'uso dei serbatoi S04 ed S94

preso atto La nota MATT DVA-2013-0020524 del 09/09/2013, acquisita al prot. CIPPC-00-2013-0001664 del 10/09/2013, con la quale veniva comunicato l'avvio del procedimento per la modifica non sostanziale richiesta;

esaminate le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;



Commissione Istruttoria IPPC

RAFFINERIA DI ROMA

- considerata la nota AA-05/7303-100 del 06/06/2012, agli atti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con prot. DVA-2012-0013836 del 07/06/2012, con la quale il Gestore comunica l'intenzione di trasformare, a decorrere dal 30/09/2012, lo stabilimento di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali sito nel comune di Roma, in località Pantano di Grano, in deposito di oli minerali;
- considerata la nota n. SG/sm-05/7303-150 del 10/09/12 agli atti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con prot. DVA -2012-0021796 del 12/09/2012, con la quale il Gestore comunica l'intenzione di iniziare la fermata degli impianti di raffinazione a partire dal 11 settembre 2012;
- esaminata la documentazione prodotta da ISPRA nell'ambito di uno specifico Accordo di Programma che garantisce il supporto alla Commissione nazionale IPPC, e precisamente:
- la Relazione Istruttoria 07.05.2010, prot. CIPPC-00-2010-0000941 del 10.05.2010;
 - il Piano di Monitoraggio e Controllo redatto da ISPRA in data 28.09.2010, prot. CIPPC-00-2010-0001911;
 - l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo redatto da ISPRA prot. CIPPC-00-2013-000493 del 19.03.2013.
- viste le e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviate per approvazione in data 29/11/2013 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore aventi prot. CIPPC 00_2013-0002208 del 02/12/2013 e successivamente in data 20/12/2013 avente prot. CIPPC 00_2013-0002395 del 20/12/2013.

3 OGGETTO DELLA MODIFICA

Ragione sociale	Raffineria di Roma S.p.A.
Sede legale:	Via di Malagrotta, 226 - 00166 Roma
Sede operativa	Via di Malagrotta, 226 - 00166 Roma
Recapiti telefonici	Tel. 06/655981 - Fax 06/65000977
Denominazione impianto	Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino
Tipo di impianto	Esistente
Tipo di procedura	Modifica non sostanziale
Codice e attività IPPC	1.2 Raffinerie di petrolio e di gas 1.1 - Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50MW



Classificazione NACE	19.20 - Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Classificazione NOSE-P	105.08 - Trasformazione di prodotti petroliferi (produzione di combustibili)
Gestore	Francesco Sommariva tel. 06/655981 e-mail: francesco.sommariva@totalerg.it
Referente IPPC	Savino Garavana tel. 06/65598630 e-mail: savino.garavana@totalerg.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI
Sistema di gestione ambientale	SI
Misure penali o amministrative	NO

4 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

La Nota tecnica di Raffineria di Roma S.p.A. prot. n. SG/ea 05-7303-088 del 26.08.2013, acquisita dal MATTM con prot. DVA-2013-0019935 del 30.08.2013, ha ad oggetto la richiesta di modifica dell'AIA per **variazione di destinazione d'uso dei serbatoi S04 ed S94 della Raffineria**, ritenuta dal Gestore non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

In allegato alla Nota citata, il Gestore ha presentato la ricevuta di versamento della tariffa prescritta e prevista dal Decreto Interministeriale del 24 Aprile 2008 (€ 2.000,00) per la modifica non sostanziale dell'AIA (v. in particolare l'art. 2, comma 5 del Decreto citato).

4.1 Utilizzo dei serbatoi S04 ed S94

Dalla Nota presentata dal Gestore risulta che i serbatoi di stoccaggio a tetto galleggiante S04 e a tetto fisso S94, di capacità pari rispettivamente a 42.000 m³ e 30.000 m³, sono attualmente adibiti allo stoccaggio di fuel oil. A valle della modifica proposta, tali serbatoi saranno destinati allo stoccaggio di gasolio e jet fuel importato e destinato alla spedizione via oleodotto, via mare e via autobotti.

La capacità complessiva del Parco Serbatoi rimarrà pertanto invariata rispetto alla configurazione attuale.

La seguente tabella riporta le capacità di stoccaggio del Parco Serbatoi nell'assetto attuale e a valle della modifica proposta:



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA

Tipologia	Assetto attuale (m ³)	A valle della modifica (m ³)
Greggio	262.000	262.000
GPL	8.600	8.600
Prodotti finiti e semilavorati	983.000	983.000
TOTALE	1.253.600	1.253.600

Il Gestore ha dichiarato che il quantitativo massimo di jet fuel che sarà presente nel serbatoio S04 sarà pari a 33.600 t, mentre il quantitativo di fuel oil attualmente stoccato nel medesimo serbatoio è pari a 39.480 t.

Per quanto concerne il serbatoio S94, il quantitativo massimo di gasolio a valle della modifica sarà di 24.900 t, a fronte di una capacità attuale di stoccaggio di fuel oil dello stesso serbatoio pari a 28.200 t.

Nella tabella seguente si riportano i quantitativi massimi presenti nel Parco Serbatoi per le sostanze pericolose, comprese nell'Allegato A parti 1 e 2 del Decreto Legislativo 238/05, nella situazione attuale ed a valle della modifica proposta:

Sostanza	Quantità massima presente nel Parco Serbatoi (tonnellate)		Variazione Percentuale
	Situazione Attuale	A valle della modifica	
Prodotti petroliferi (All. A parte 1 del D.Lgs. 238/05): a) benzine e nafta; b) cheroseni (compresi i jet fuel); c) gasoli.	559.934	618.434	+10,4%
7.b) Liquidi facilmente infiammabili (All. A parte 2 del D.Lgs. 238/05). <i>Petrolio grezzo, MTBE</i>	240.684	240.684	-
9 i) Sostanze pericolose per l'ambiente, frasi R50/53 (All. A parte 2 del D.Lgs.238/05). <i>Olio combustibile</i>	261.038	193.358	-25,9%

Il Gestore ha dichiarato che il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi comporta solo alcune limitate modifiche alle tubazioni di collegamento per la connessione della rete di trasferimento dei prodotti petroliferi ai serbatoi stessi.

A valle dell'intervento prospettato, la tabella relativa alla descrizione delle "Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi" allegata alla domanda di autorizzazione AIA presentata dal Gestore, risulterà così variata:



Commissione Istruttoria IPPC

RAFFINERIA DI ROMA

n. serbatoio	Capacità di stoccaggio (m ³)	Modalità	Categoria	Materiale stoccato
S04	42.000	Serbatoio a tetto galleggiante	B	Jet fuel
S94	30.000	Serbatoio a tetto fisso	C	Gasolio

4.2 Cronoprogramma

Dalla Nota prot. n. SG/ea 05-7303-088 del 26.08.2013 risulta che il Gestore intende realizzare le modifiche operative descritte ai precedenti paragrafi entro la fine di ottobre 2013.

5 DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI DETERMINATI DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA RICHIESTA

Il Gestore, ritiene che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06, la modifiche proposte siano da intendersi come non sostanziali in quanto non comportano variazioni delle caratteristiche o del funzionamento dell'impianto, ovvero un potenziamento dello stesso, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente.

Il Gestore inoltre sottolinea che, per le medesime motivazioni, esse, ai sensi dell'art.20 comma 1 lettera b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., non risultano soggette alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Inoltre, il Gestore precisa che, con riferimento a quanto prescritto dal DM 9 agosto 2000 e relativo Allegato, il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi S04 ed S94 non introdurrà un aggravio del preesistente livello di rischio incidentale in quanto non comporta:

- un incremento della quantità di sostanze pericolose o categorie di sostanze o preparati pericolosi superiore al 25%, inteso sull'intero impianto o deposito, ovvero superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio già evidenziata come possibile fonte di incidente rilevante nel più recente Rapporto di Sicurezza, presentato a Luglio 2013;
- l'introduzione di una nuova sostanza pericolosa o categoria di sostanze o preparati pericolosi, al di sopra delle soglie previste dalla norma;
- l'introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento di incidenti ipotizzabili che risultino più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate, con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione;
- lo smantellamento o la riduzione della funzionalità o delle capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o sistemi ausiliari o di sicurezza critici.



Commissione Istruttoria IPPC RAFFINERIA DI ROMA

Vengono di seguito esaminati gli impatti determinati dalle modifiche proposte sui diversi comparti ambientali interessati dalle stesse. Si precisa che il Gestore ha individuato impatti esclusivamente per le emissioni non convogliate in atmosfera, per gli scarichi idrici e per la produzione di rifiuti.

5.1 Emissioni in atmosfera di tipo non convogliato

Per quanto riguarda le emissioni diffuse di VOC generate dai serbatoi S04 e S94, la modifica proposta comporterà un leggero aumento delle emissioni in virtù della minore volatilità del fuel oil, precedentemente stoccato, rispetto al gasolio e al jet fuel, prodotti che saranno stoccati a seguito della modifica proposta.

Il Gestore ha tuttavia evidenziato che i serbatoi sono sottoposti alle seguenti attività di controllo, finalizzate a verificarne la corretta operatività:

- ispezione completa interna ed esterna - effettuata con una frequenza di 15 anni;
- ispezione completa esterna - effettuata con una frequenza di 36 mesi; tale frequenza può essere aumentata o diminuita in funzione delle condizioni riscontrate durante le ispezioni;
- ispezione visiva esterna - effettuata con una frequenza di 18 mesi, secondo le modalità previste da una specifica check-list di ispezione serbatoi.

Il Gestore ha altresì sottolineato che, in accordo a quanto previsto dalle Linee Guida MTD nazionali di settore, il serbatoio S04 è dotato di tetto galleggiante con doppie guarnizioni di tenuta sul tetto.

5.2 Produzione di rifiuti

Il Gestore ha dichiarato che il cambio di destinazione d'uso descritto ai precedenti paragrafi consentirà una riduzione delle morchie da fondami di serbatoi (codice CER: 05.01.03*) prodotte, in quanto le stesse sono maggiormente associabili allo stoccaggio di prodotti pesanti. Tale riduzione, sebbene non rilevante rispetto ai quantitativi di rifiuti prodotti complessivamente dalla Raffineria di Roma S.p.A., rappresenta un impatto positivo rispetto alla configurazione attuale.

6 CONCLUSIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE

Analizzata l'istanza di modifica non sostanziale presentata del gestore, acquisita agli atti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo DVA-2013-0019935 del 30.08.2013,

condivisi i contenuti e le conclusioni della Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA, prot CIPPC-00-2010-0000941 del 10.05.2010, ed in particolare sulla non sostanzialità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06, delle modifiche proposte,

viste le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., considerati i contenuti dei BREF applicabili,

preso atto che risulta effettuato il versamento della tariffa prescritta e prevista dal decreto interministeriale del 24 Aprile 2008, art. 5, relativa all'istruttoria necessaria all'aggiornamento



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata per modifica non sostanziale della stessa, e ritenuto congruo l'importo versato;

il Gruppo Istruttore

- Accoglie la proposta di modifica non sostanziale inerente la variazione di destinazione di uso dei serbatoi denominati S04 ed S94, con la prescrizione che le attività per la realizzazione delle modifiche di cui al presente parere siano espletate in modo da non recare pregiudizio, in termini di aggravio dei rischi per la salute e per l'ambiente, al regolare espletamento delle attività attualmente esercitate nel sito della raffineria, ivi comprese le attività di messa in sicurezza operativa conseguenti alla fermata degli impianti di produzione;
- Prescrive altresì la revisione/aggiornamento, da presentare alla Autorità di Controllo entro due mesi dal rilascio del presente provvedimento, del "Piano di monitoraggio delle emissioni diffuse e fugitive" adottato dal Gestore in adempimento della prescrizione AIA (DVA-2010-0001006 del 28/12/2010) art.1 punto 4, che tenga conto delle modifiche riguardanti le aree di stoccaggio e movimentazione interessate dal presente provvedimento, con specifico riferimento alle emissioni degli inquinanti attesi (idrocarburi aromatici volatili ed idrocarburi totali).
- restano inalterate, a carico del Gestore, tutte le altre prescrizioni presenti nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (prot. DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010);
- restano inalterate le disposizioni contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010, aggiornato con nota CIPPC-00-2013-000493 del 19.03.2013.